

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Documentazione TP e compilazione del modello Redditi 2017**

di Marco Bargagli

Con l'[articolo 26 del D.L. 78/2010](#), il legislatore ha voluto **adeguare il nostro ordinamento** alle direttive OCSE in materia di **documentazione dei prezzi di trasferimento**, introducendo l'onere di **predisporre** la documentazione idonea a supportare la politica aziendale sui **prezzi di trasferimento infragruppo**.

In estrema sintesi, le **imprese ad ampio respiro internazionale** che **scambiano beni e/o servizi** con imprese estere del Gruppo, potranno **adeguatamente dimostrare** all'Amministrazione finanziaria quali sono i **criteri** che hanno determinato l'adozione di un **determinato valore di cessione** o di acquisto nelle transazioni economiche e commerciali *intercompany*.

Una volta costruito il citato **supporto documentale**, lo stesso potrà essere **consegnato** nel corso dell'attività di **controllo ispezione o verifica**, consentendo al contribuente di **accedere al regime agevolato** previsto dall'[articolo 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#).

Infatti, per **espressa disposizione normativa**, in caso di **recuperi a tassazione** di elementi reddituali **sottratti a tassazione**, operati ai sensi dell'[articolo 110, comma 7, del Tuir](#), dai quali derivi una **maggior imposta o una differenza del credito spettante**, la predisposizione del **set documentale** consentirà di non subire l'applicazione della **sanzione amministrativa** prevista per la **dichiarazione infedele** ex [articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) (dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata).

Quindi, la **costruzione di un idoneo set documentale** presenta notevoli vantaggi, in quanto:

- garantisce alle **imprese che operano con l'estero**, di **evitare l'applicazione delle sanzioni** derivanti da eventuali **rettifiche dei prezzi di trasferimento**;
- consente, in sede di controllo, di usufruire di un **valido supporto informativo che agevola** l'analisi TP finalizzata a verificare la **corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo**, rispetto a quelle che sarebbero state adottate sul libero mercato da parte di **soggetti indipendenti**;
- **rende indenne** il contribuente da **eventuali violazioni di carattere penale tributario** (ex [articolo 4 del D.Lgs. 74/2000](#)).

Per quanto riguarda le **modalità pratiche di redazione del set documentale** ai fini del *transfer price*, in data 29 settembre 2010 la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha diramato il [provvedimento n. 2010/137654](#), concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati

dalle imprese multinazionali.

Il citato provvedimento direttoriale, contiene tutte le **specifiche tecniche** per la **trasmissione telematica** della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all'[articolo 26 del D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010.

Con riguardo agli adempimenti dichiarativi, il contribuente che si avvale della speciale procedura deve compilare il quadro RS - **prospetto “Prezzi di trasferimento”** - contenuto nel **modello Redditi SC 2017, per il periodo d'imposta 2016**.

Nello specifico, come rilevabile nelle istruzioni di compilazione, nel **rigo RS106** i soggetti interessati che effettuano operazioni rilevanti ai fini del *transfer price* devono barrare:

- **la casella A**, se trattasi di un'impresa **direttamente o indirettamente controllata** da una **società non residente**;
- **la casella B**, se trattasi di un'impresa che **direttamente o indirettamente controlla** una **società non residente**;
- **la casella C**, se trattasi di un'impresa che intrattiene rapporti con una **società non residente**, entrambe direttamente o indirettamente **controllate da un'altra società**.

Inoltre, qualora il contribuente abbia deciso di aderire al citato regime degli **oneri documentali** in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve altresì **barrare** la casella **“Possesso documentazione”**.

La comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate, attestante il **possesso della documentazione**, deve infatti essere effettuata con la **presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**.

Infine nel **rigo RS106 - colonna 5 e colonna 6** - devono essere indicati, **cumulativamente**, gli importi corrispondenti ai **componenti positivi** (ricavi) e **negativi di reddito** (costi), derivanti dalle operazioni poste in essere che rilevano ai fini della disciplina prevista in tema di **prezzi di trasferimento infragruppo**.

Seminario di specializzazione

## ANALISI ECONOMICHE E PREDISPOSIZIONE DELLA TRANSFER PRICING DOCUMENTATION

[Scopri le sedi in programmazione >](#)